



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCILIPOTI, MANCUSO, PAGANO, GENTILE, AIELLO, CARIDI, VICECONTE e TORRISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2013

Delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento nelle zone interessate da impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali

ONOREVOLI SENATORI. - Lo stato di crisi e di emergenza nei settori della gestione, del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, che si registra ormai da molti mesi nella regione Campania, rischia di estendersi in tempi brevi ad altre regioni del Paese con conseguenti presumibili rischi per la salute dei cittadini.

Tutto ciò contribuisce ad alimentare, inoltre, la sostanziale diffidenza e la sfiducia dei cittadini, che sfociano spesso in forme di protesta anche radicale verso i sistemi di controllo e di sicurezza ambientali, che dovrebbero invece essere garantiti al fine di tutelare al meglio la salute pubblica.

Non è più possibile sottovalutare il problema della salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini da eventuali danni arrecati dall'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria.

Già nella passata legislatura si era tentato di dare un assetto più organico alla legislazione vigente, in linea con quanto stanno facendo gli altri Paesi membri dell'Unione europea in materia di sicurezza ambientale e in ossequio anche al riconoscimento dell'esclusività della potestà legislativa statale sulla tutela del paesaggio da parte della Corte costituzionale.

Il presente disegno di legge, pertanto, prevede una delega al Governo finalizzata alla tutela della salute pubblica nei luoghi ove insistono o sono presenti impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, affinché la brutta vicenda che ha macchiato l'immagine del nostro Paese all'estero con l'«emergenza rifiuti in Campania» non abbia più a ripetersi.

La problematica esposta ha un'importanza costituzionale, come indicato nell'articolo 32, primo comma, della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e della collettività.

Per tale motivo è stata prevista una delega al Governo per l'adozione di nuove norme finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica, in particolare nelle zone del territorio nazionale ove sorgono impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali.

L'articolo 1, comma 1, conferisce la delega al Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo concernente la salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento ambientale, e in particolare delle falde idriche e dell'aria, nelle zone ove insistono, o sono in via di realizzazione, impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 3, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, con particolare riferimento agli impianti di selezione e di trattamento di termovalorizzatori dei rifiuti dei siti adibiti a discariche, nonché agli impianti per il deposito temporaneo, attivi o da attivare, al fine di assicurare:

a) la realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle ac-

que potabili dei comuni ubicati, in tali aree, assicurando la conoscenza dei relativi dati da parte delle popolazioni coinvolte;

b) la realizzazione di una rete di rilevamento dei gas maleodoranti (NH₃-Ammoniaca; H₂S-Acido Solforico; Mercaptani; VOCs-Composti organici volatili) e di un sistema di allarme e di gestione degli impianti, al fine di consentire, ove necessario, il blocco di tali impianti qualora siano superate le soglie di molestia olfattiva previste dalla normativa dell'Unione europea, assicurando, altresì, la conoscenza dei dati rilevati da parte delle popolazioni coinvolte;

c) la realizzazione di una rete di rilevamento della qualità dell'aria in grado di monitorare gli inquinanti convenzionali e i microinquinanti, in modo di valutare le eventuali perturbazioni della qualità dell'aria da essi provocata, al fine di adottare, ove necessario, adeguati provvedimenti a tutela della salute pubblica;

d) la realizzazione di termovalorizzatori alimentati con combustibile derivato da rifiuto (CDR) aventi caratteristiche chimico-fisiche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa di settore;

e) che i fattori di emissione degli inquinanti convenzionali (SO₂-Anidride solforosa; NO_x-Collettività di ossidi di azoto; HCL-Acido cloridrico; CO-Monossido di carbonio e altri) e dei microinquinanti (diossine; IPA-idrocarburi policiclici aromatici; PM; metalli pesanti) dei termovalorizzatori realizzati ai sensi della lettera d) siano inferiori, rispettivamente, ad almeno un ordine e due ordini di grandezza dei valori limite stabiliti dalla legge, al fine di mitigare gli impatti ambientali degli impianti e i rischi associati per i cittadini residenti nell'area interessata;

f) che i sistemi di monitoraggio e di rilevamento di cui alle lettere a), b) e c), e le azioni di controllo sulla salute pubblica e sull'ambiente siano estesi a tutte le regioni, e, in via prioritaria, a quelle interessate dalla presenza di impianti destinati al deposito e al trattamento dei rifiuti urbani e industriali.

L'articolo 2 reca la cosiddetta clausola di invarianza della spesa.

L'articolo 3 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di concerto con il Ministro della salute, un decreto legislativo recante norme per la salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento ambientale, e in particolare delle falde idriche e dell'aria, nelle zone ove insistono, o sono in via di realizzazione, impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali.

2. Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo di cui al medesimo comma 1 per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione parlamentare esprime il proprio parere entro un mese dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, per gli impianti di cui al medesimo comma 1, con particolare riferimento agli impianti di selezione e di trattamento di termovalorizzazione dei rifiuti e ai siti adibiti a discariche, nonché agli impianti per il deposito temporaneo, attivi o da attivare, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi al fine di assicurare:

a) la realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle ac-

que potabili dei comuni ubicati, in tali aree, assicurando la conoscenza dei relativi dati da parte delle popolazioni coinvolte;

b) la realizzazione di una rete di rilevamento dei gas maleodoranti (NH₃-Ammoniaca; H₂S-Acido Solforico; Mercaptani; VOCs-Composti organici volatili) e di un sistema di allarme e di gestione degli impianti, al fine di consentire, ove necessario, il blocco di tali impianti qualora siano superate le soglie di molestia olfattiva previste dalla normativa dell'Unione europea, assicurando, altresì, la conoscenza dei dati rilevati da parte delle popolazioni coinvolte;

c) la realizzazione di una rete di rilevamento della qualità dell'aria in grado di monitorare gli inquinanti convenzionali e i microinquinanti, in modo di valutare le eventuali perturbazioni della qualità dell'aria da essi provocata, al fine di adottare, ove necessario, adeguati provvedimenti a tutela della salute pubblica;

d) la realizzazione di termovalorizzatori alimentati con combustibile derivato da rifiuto (CDR) aventi caratteristiche chimico-fisiche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa di settore;

e) che i fattori di emissione degli inquinanti convenzionali (SO₂-Anidride solforosa; NO_x-Collettività di ossidi di azoto; HCL-Acido cloridrico; CO-Monossido di carbonio) e dei microinquinanti (diossine; IPA-idrocarburi policiclici aromatici; PM; metalli pesanti) dei termovalorizzatori realizzati ai sensi della lettera *d)* siano inferiori, rispettivamente, ad almeno un ordine e due ordini di grandezza dei valori limite stabiliti dalla legge, al fine di mitigare gli impatti ambientali degli impianti e i rischi associati per i cittadini residenti nell'area interessata;

f) che i sistemi di monitoraggio e di rilevamento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, e le azioni di controllo sulla salute pubblica e sull'ambiente siano estesi a tutte le regioni, e, in via prioritaria, a quelle interessate dalla presenza di impianti destinati al deposito e al trattamento dei rifiuti urbani e industriali.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 3 e con la procedura prevista dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

